

LE ARMI

DEFINIZIONE DI ARMA

Per arma si intende, genericamente,
“tutto ciò che serve all’uomo quale
strumento di offesa o di difesa”

DEFINIZIONE GIURIDICA DI ARMA: ART. 585 CODICE PENALE

Agli effetti della legge penale, per “armi” si intendono:

- Quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- Tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.
- Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti

LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110

ARMI PROPRIE, quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona

- **Da sparo**, cioè che lanciano proiettili
 - **Da fuoco** il lancio dei proiettili avviene mediante l'utilizzo di esplosivi
 - **Da guerra o tipo guerra**
 - **Comuni**
 - **Non da fuoco**, il lancio dei proiettili avviene utilizzando un'altra fonte di energia come, ad es., l'aria compressa
- **Non da sparo**, le c.d. armi bianche, che sono quelle che richiedono l'uso dell'energia umana (lance, spade, ecc.), i bastoni animati, gli strumenti dei quali è vietato il porto in modo assoluto (mazze ferrate, noccoliere, ecc.)
- **Altri congegni**, quali bombe, aggressivi chimici congegni bellici micidiali, bottiglie e involucri incendiari.

LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110

ARMI IMPROPRIE, sono oggetti atti ad offendere che non hanno per naturale destinazione l'offesa alla persona, ma possono essere utilizzati agevolmente a fini offensivi (coltelli, bastoni con punte acuminate, falcetti, strumenti da punta o da taglio, ecc.)

LE ARMI DA GUERRA

Si considerano armi da guerra quelle che per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico (art. 1 l. 110/75).



AK 47, arma che seppure non sia più utilizzata dagli eserciti moderni, rimane classificata come arma da guerra. Molto diffusa, in particolare alcune repliche cinesi a basso costo e perfettamente funzionanti.



Fucile portatile da guerra Barrett M107

LE ARMI DA GUERRA

Sono classificate armi da guerra anche:

- Le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse
- Gli aggressivi chimici (gas asfissianti, tossici, nervini, lacrimogeni)
- I congegni bellici micidiali di qualunque natura (es.: mine)
- Bottiglie o involucri esplosivi od incendiari (es.: bottiglie molotov)



LE ARMI DA GUERRA

Anche uno spray urticante non declassificato può essere considerato - in base alla sostanza contenuta - come arma comune o da guerra, così come un tubo di metallo riempito di diserbante o altra sostanza infiammabile



ARMI TIPO GUERRA

Sono quelle che pur non rientrando fra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.



ARMI COMUNI DA SPARO

- Le armi ad aria compressa con sono considerate armi comuni da sparo quando sono destinate alla pesca



ARMI COMUNI DA SPARO

Non si applicano le disposizioni relative alla detenzione ed al porto per gli strumenti lanciarazzi e le loro munizioni, quando il loro impiego è previsto da disposizioni normative o quando il porto o la detenzione sono ai fini di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile



MUNIZIONAMENTO

- Sono munizioni **da guerra** le cartucce, i proiettili ed i bossoli o parti di essi destinati al caricamento di armi da guerra, secondo la definizione che si è vista sopra.
- Non esiste una definizione normativa di munizioni per armi **comuni da sparo**

ARMI COMUNI NON DA SPARO 1/3

Gli strumenti che rientrano in questa categoria sono quindi quelli creati appositamente per arrecare offesa alla persona utilizzando la sola forza umana e senza il lancio di proiettili.

La differenza fra le armi comuni non da sparo e gli oggetti atti ad offendere (o armi improprie) risiede proprio nella loro vocazione naturale: saranno armi comuni non da sparo le armi bianche (pugnali, spade, sciabole, baionette, ecc), il bastone animato



ARMI COMUNI NON DA SPARO 2/3

- tutti gli strumenti dei quali è vietato dalla legge in modo assoluto il porto (art. 4 l. 110/75): mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagenti, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.



ARMI COMUNI NON DA SPARO 3/3

Gli storditori elettrici (Taser, acronimo di Thomas A. Swift's Electronic Rifle) sono armi proprie.



modifiche introdotte all'art. 4 l. 110/75 dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204

ARMI IMPROPRIE (OGGETTI ATTI AD OFFENDERE)

Senza giustificato motivo non possono portarsi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenza di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo o di luogo per l'offesa alla persona , gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4

ARMI IMPROPRIE

Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. Non sono considerati armi per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili

ARMA ?



armi arti marziali - Cerca x

https://www.google.it/search?q=armi+arti+marziali&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB0QsARqFQoTcJ_T8e7f6cgCFUZWFaodsuEHHw&biw=1440&bih=☆

App Siti suggeriti Importati da IE Banco Nazionale Pr... MIPG 2015

dreamstime.com

300 x 200 - armiespy.com

MUYA THAI KEMBAT

deposiphotos

www.google.it/imgres?imgurl=http://cdn.armiespy.com/wp-content/uploads/2012/07/Tonfa-kuai-arti-marziali.jpg&imgrefurl=http://www.armiespy.com/armi-arti-marziali-tonfa-kuai/&h=200&w=300&tbnid=Fovg7yE4gVtXBM:&docid=ftdEhp18iKcuiM&ei=gyYzVuz...

FUOCO
 lancia
 TERRA
 pugno
 METALLO
 spada
 ACQUA
 spada
 LEGNO
 bastone

IT 09:25 30/10/2015

LA GIURISPRUDENZA

Il **nunchaku**, strumento utilizzato per aggressione e difesa nelle arti marziali, e costituito da due bastoni corti uniti da una breve catena o corda, rientra nel novero delle armi comuni non da sparo o “bianche”, essendo destinato all’offesa alla persona perché idoneo a strangolare, oltre che a colpire e ledere.

- Cassazione Penale, VI° Sezione, n. 5066/2013 -

ARMI DA SPARO ANTICHE, ARTISTICHE O RARE

- **Antiche**: tutte le armi prodotte prima del 1890 e quelle ad avancarica. Le loro repliche sono considerate armi comuni da sparo, ad eccezione di quelle a colpo singolo che sono invece considerate strumenti atti ad offendere e seguono la disciplina delle armi ad aria compressa di modesta capacità offensiva
- **Artistiche** quelle costruite da artigiani di nota fama o quelle realizzate con particolare e pregevoli decorazioni artistiche.
- **Rare o di importanza storica** se sono reperibili in numero limitato di esemplari o se sono appartenute a periodi o personaggi di particolare interesse storico

ARMA ANTICA



ARMA ARTISTICA?



ARMI AD ARIA E GAS COMPRESSI

Sono considerate armi ad aria compressa, quelle i cui proiettili vengono sparati mediante la propulsione derivante da aria o gas compressi ed erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule

ARMI A SALVE, ARMI GIOCATTOLO, STRUMENTI RIPRODUCENTI ARMI, TAPPO ROSSO

- Tutto ciò che possa essere scambiato per un'arma da fuoco rientra nella categoria degli strumenti riproducenti armi
- Gli strumenti riproducenti armi costruiti in metallo (ferro, alluminio, zama, ecc.) devono avere la canna completamente ostruita in modo che venga esclusa la possibilità di sparare munizioni a salve o a palla; la canna deve essere inoltre chiusa da un tappo rosso inamovibile
- Gli strumenti da segnalazione acustica in metallo e riproducenti armi, destinati cioè a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.

SOFTAIR

- le softair non sono qualificate come armi, ma come strumenti
- la canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri
- qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.
- devono avere potenza non superiore ad un Joule e non possono essere vendute a minori di 16 anni

NOTA BENE!!!

il D. L.vo 204/2010 ha inserito “gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma “ e cioè gli strumenti riproducenti armi, fra le armi improprie che si possono portare solo per giustificato motivo. Diventa quindi sanzionabile penalmente chi, senza giustificato motivo, porta fuori dalla propria abitazione uno strumento riproducente un’arma, (cioè quella che prima si chiamava arma giocattolo) anche se provvisto del tappo rosso.

ARMA ALTERATA

Si considera alterata qualsiasi arma propria, modificata in modo tale da aumentarne le potenzialità offensive o da agevolarne il porto



E' da ritenersi alterata qualunque arma modificata ai fini di cui sopra, anche un coltello cui vengano affilati entrambi i lati o una katana cui venga modificata l'impugnatura per aggiungere degli spuntoni.

ACQUISTO DI ARMI

- Per l'acquisto delle sole armi comuni da sparo (ovviamente non per le armi da guerra, non acquistabili dai privati) è necessario essere maggiorenni e disporre di una preventiva autorizzazione (art. 35 Tulp)
- è necessario anche per le armi ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 joule
- non è richiesto per le armi bianche

PORTO, TRASPORTO E DETENZIONE

- Porto è quella situazione nella quale esiste un rapporto diretto fra l'arma e la persona, sicché questa può essere immediatamente utilizzata. Portare un'arma significa, in sostanza, andare in giro armati.
- Trasporto è quando l'arma è considerata come un oggetto inerte e viene semplicemente spostata da un luogo ad un altro
- Detenzione è un rapporto fra l'arma e la persona che pone lo strumento nella disponibilità del soggetto, anche non immediata.

LICENZA DI PORTO D'ARMI

Per poter portare armi al di fuori della propria abitazione, è necessario disporre di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di P.S.; nel caso di armi, rivoltelle o bastoni animati con lama non inferiore ai 65 cm, è competente il Prefetto, mentre per le armi lunghe da fuoco è competente il Questore

L'unico titolo che permette di portare con sé le armi, e quindi di andare in giro armato, è il porto di pistola per difesa personale

PORTO DI FUCILE PER TIRO A VOLO

Il porto di fucile per tiro a volo (uso sportivo) autorizza il mero trasporto dell'arma nelle condizioni che ho brevemente esposto affinché la si possa considerare oggetto inerte.

Il tiratore sportivo che si reca al poligono con la pistola in fondina è responsabile di porto illegale di arma.

PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA

Il porto di fucile ad uso caccia autorizza – in periodo di chiusura della stagione di caccia - al mero trasporto dell'arma scarica solo in viaggio nell'imminenza dell'apertura della stagione, per consegnare l'arma ad un'officina autorizzata o per recarsi in campi di tiro e di addestramento cinofilo.

In periodo di apertura della stagione di caccia, l'arma può essere portata anche all'interno di centri abitati o nei veicoli, a condizione che sia scarica.

DETENZIONE DI ARMI

Per detenere legittimamente armi comuni non occorre una preventiva autorizzazione, ma basta farne denuncia all'autorità di P.S. competente per territorio entro 72 ore, allegando il titolo di acquisto (N.O. o porto d'arma) e la certificazione attestante il possesso dei requisiti psicofisici.

Si possono detenere non più di 3 armi comuni da sparo e non più di 6 armi sportive.

E' possibile invece detenere un numero illimitato di armi da caccia o di armi bianche.

DETENZIONE DI MUNIZIONI

Il numero massimo di munizioni detenibili è:

- 1.500 munizioni da caccia
- 200 munizioni per pistola o rivoltella (art. 97 Reg. TULPS).

ARMI PER ARTI MARZIALI

SE NON SONO OGGETTI SCENICI (PRIVI DI CAPACITA' OFFENSIVA):

- NON SERVE NULLA OSTA ALL'ACQUISTO
- NON SERVE NULLA OSTA AL TRASPORTO (CON GIUSTIFICATO MOTIVO)
- SERVE LA DENUNCIA DI DETENZIONE QUANDO SONO QUALIFICATE COME ARMI PROPRIE (ES. KATANA)
- NON E' MAI AMMESSO IL PORTO
- TUTTI I REATI COMMESSI UTILIZZANDO LO STRUMENTO VENGONO CONSIDERATI AGGRAVATI DALL'USO DELL'ARMA

STRUMENTO	ARMA PROPRIA	N.O. ALL'ACQUISTO	DENUNCIA DI DETENZIONE	PORTO CONSENTITO
Nunchaku (Shang Jie Gun)	SI	NO	NO	NO
Spada/Sciabola/Katana	SI	NO	SI	NO
Shinai	NO	NO	NO	NO
Bokken	NO	NO	NO	NO
Shuriken	SI	NO	NO	NO
Tonfa (Kuai)	SI	NO	NO	NO
Arco (Yumi)	NO	NO	NO	NO
Catene (Gan Bian)	NO	NO	NO	NO
Lancia	NO	NO	NO	NO
Alabarda	NO	NO	NO	NO
Pugnale a tre punte (Sai)	SI	NO	NO	NO
Tirapugni, noccoliere	SI (vietato il porto in modo assoluto)	NO	NO	NO
Sfollagente (compresi Tonfa)	SI (vietato il porto in modo assoluto)	NO	NO	NO

FONTI NORMATIVE:

- Circolare Ministero Interno 557/PAS/I 0900(27)9 del 28 luglio 2014;
- Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121;
- Decreto 12 maggio 2011 n.10 - Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *Oleoresin Capsicum* e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009;
- Circolare 557/PAS/10900(27)9 OGGETTO: Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della Direttiva 2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi";
- Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204;
- Decreto 9 agosto 2001, n.362;
- Legge 21 dicembre 1999 n.526;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 527;
- Legge 21 febbraio 1990 n. 36;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110;
- Legge 2 ottobre 1967 n. 895;
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento per l'esecuzione Tulps);
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Tulps)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



